



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 4 agosto 2021

## I soggetti IRPEF e l'ACE. Quando è la somma a fare il totale

*Articolo 1, commi 550/553 legge di bilancio 2017 (L. 232/2016).*

La legge citata introdusse anche per **gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria**, delle regole per la determinazione dell'Ace già previste per i soggetti Ires.

Per tali soggetti IRPEF:

l'importo ammesso in deduzione corrisponde al **rendimento nozionale del nuovo capitale proprio** valutato mediante l'applicazione **dell'aliquota dell'1,3%** alla variazione in aumento del suddetto capitale **rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;**

rileva **come incremento del capitale proprio**, anche la differenza (se positiva) fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (utile compreso).

Per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2010 occorre far riferimento al *patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria*.

La variazione corrisponde **dalla somma algebrica positiva** fra gli incrementi e i decrementi:

Gli **incrementi** sono rappresentati da:

→ conferimenti in denaro (versamenti a fondo perduto, in conto capitale, ecc), che rilevano a **partire dalla data di versamento;**

I **decrementi**

sono rappresentati dai:

• prelevamenti

<ul style="list-style-type: none"> <li>→ utili d'esercizio non distribuiti destinati a riserve disponibili, <b>che rilevano nell'esercizio di maturazione</b>, al netto dei prelievi in conto utili, e non in quello di accantonamento;</li> <li>→ rinunce ai crediti, che rilevano dalla data dell'atto di rinuncia.</li> </ul>	di utili.
--	-----------

**La variazione in aumento non può eccedere il patrimonio netto** risultante dal bilancio e deve essere raggugliata ad anno.

Può accadere che tali soggetti abbiano applicato per alcuni esercizi la contabilità semplificata, la variazione rilevante al termine dell'esercizio in ordinaria è ridotto della **differenza negativa** tra il patrimonio netto risultante dal prospetto attività e passività e il patrimonio netto dell'ultimo esercizio in contabilità ordinaria.

La deduzione ACE, in presenza di altri redditi imponibili concorre alla formazione del primo scaglione di reddito e dei successivi fino a concorrenza dell'ammontare.

Ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota Ace concorre alla **formazione del reddito complessivo**, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all'importo di tale reddito, mentre non rileva mai fini della riduzione della base imponibile dei contributi previdenziali.

La parte del rendimento nozionale che eccede il reddito d'impresa dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi, senza limiti temporali, ovvero è fruibile come credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzato **in diminuzione dell'Irap** e va ripartito in **cinque quote annuali di pari importo**.

Per le **società in nome collettivo e in accomandita semplice** l'eccedenza è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua **quota di partecipazione agli utili** o, in alternativa, è trasformata in **credito d'imposta Irap** e utilizzata dalla stessa società.